

LE NOVITA' DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE

Avv. Enzo Vivori

Sistema distributivo ante CdA

Agenzie in economia: produzione diretta

Agente in gestione libera: (art. 2, 1 comma ANA 2003 e L. n. 48/1979)

Collaboratori addetti alla produzione diretta (CCNL Imprese di assicurazione e dipendenti)

Broker (L. 792/1994)

Collaboratori degli intermediari (produttori di vari gruppi, subagenti, procacciatori)

Avv. Enzo Vivori

Sistema distributivo ante CdA

Canali alternativi di vendita: Banche, Sim, Reti multi level

Avv. Enzo Vivori

Sistema distributivo ante CdA

Vendita attraverso Istituti Bancari (nota Ministero dell'Industria 15.6.1993 e circolare ISVAP n. 241 del 1995)

Avv. Enzo Vivori

Sistema distributivo ante CdA

Vendita attraverso tecniche multi level marketing o network marketing (Circolare ISVAP 487/D del 2002)

Avv. Enzo Vivori

Direttiva CE n. 92 - 9.12.2002

Obiettivo Direttiva: ampliare il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni

- Instaurazione licenza unica intermediari
- Parità di trattamento tra gli intermediari
- Trasparenza e garanzie per i consumatori

Avv. Enzo Vivori

Direttiva CE n. 92 – 9.12.2002

Strumenti:

- Registrazione intermediari
- Cognizioni professionali
- Requisiti di onorabilità
- Garanzie finanziarie
- Garanzie per danni a terzi
- Obblighi di formazione (di tipo generale ed in relazione al contratto proposto)

Avv. Enzo Vivori

Potere regolamentare dell'ISVAP

Art. 191 CdA: Norme regolamentari dell'ISVAP

Art. 21 L. 262/2005: Revisione periodica da parte dell'ISVAP degli atti di regolazione, in adeguamento all'evoluzione del mercato e dell'interesse dei consumatori

Avv. Enzo Vivori

Art. 106 CdA – attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa

“L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.”

Avv. Enzo Vivori

Art. 2, lett.d Regolamento n.5 16/10/2006- attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa

La norma regolamentare utilizza, a differenza della norma primaria, l’espressione “contratti assicurativi”.

Avv. Enzo Vivori

Art.108 e 109 CdA – Art. 4 Reg. ISVAP Accesso all'attività di intermediazione e registro unico intermediari

Le norme in questione individuano le cinque sezioni nelle quali sono iscritti gli intermediari che possono esercitare l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa

Avv. Enzo Vivori

Sezioni RUI

Sez. A: agenti

Sez. B: mediatori

Sez. C: produttori diretti

Sez. D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane SpA Divisione servizi di bancoposta

Sez. E: gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario A,B e D per i quali operano

Avv. Enzo Vivori

Registro Unico Intermediari

Nel RUI, accanto alle figure tradizionali, sono previsti altri soggetti (produttori, intermediari finanziari e collaboratori) che possono prestare servizi di intermediazione assicurativa, con un regime differenziato (art.111 CdA)

Avv. Enzo Vivori

Requisiti per l'iscrizione nel RUI

Gli artt. da 110 a 112 del RUI nonché le relative norme secondarie stabiliscono i vari requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico:

- Requisiti di onorabilità
- Adeguate cognizioni tecniche-prova di idoneità ISVAP
- Polizza responsabilità civile

Avv. Enzo Vivori

Requisiti per l'iscrizione nel RUI

Per le Società (art. 112 CdA e art. 13 Reg. ISVAP) la responsabilità dell'attività di intermediazione deve essere affidata ad uno o più soggetti persone fisiche iscritte nella sezione del registro alla quale la società chiede l'iscrizione (elemento dell'intuitus personae)

Avv. Enzo Vivori

Polizza per la responsabilità civile

Obbligo di stipulazione per gli iscritti nelle sezioni A e B del RUI di una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

Massimale di € 1.120.200 per sinistro e € 1.680.300 all'anno globalmente per tutti i sinistri (nuovi massimali ex provv. ISVAP n. 2720 del 2/7/2009 con decorrenza 1/1/2010)

Avv. Enzo Vivori

Polizza per la responsabilità civile

La polizza deve garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione per negligenze ed errori professionali degli intermediari e/o dei dipendenti collaboratori o personale del cui operato gli intermediari debbono rispondere a norma di legge (cfr. art. 4, 3° comma, Direttiva Comunitaria n. 92/2002)

Avv. Enzo Vivori

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 117: Separazione patrimoniale

Art. 118: Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi

Art. 119: Doveri e responsabilità verso gli assicurati

Art. 120: Informazione precontrattuale e regole di comportamento

Art. 121: Informazione precontrattuale nel caso di vendita a distanza

Avv. Enzo Vivori

Art. 117 CdA e Art. 54 Reg. ISVAP: Separazione patrimoniale

“1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo”.

Avv. Enzo Vivori

Art. 117 CdA e Art. 54 Reg. ISVAP: Separazione patrimoniale

“2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione”.

Avv. Enzo Vivori

Art. 117 CdA e Art. 54 Reg. ISVAP: Separazione patrimoniale

“3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario”.

Avv. Enzo Vivori

Art. 117 CdA e Art. 54 Reg. ISVAP: Separazione patrimoniale

“3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere a),b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di € 15.000”.

(Comma inserito dal comma 1351 dell'art. 1, L. 27.12.2006 n. 296-Finanziaria 2007).

Avv. Enzo Vivori

Art. 117 CdA e Art. 54 Reg. ISVAP: Separazione patrimoniale

Il primo comma dell'art. 117 CdA introduce un sistema di rigida separazione patrimoniale, volto ad immunizzare i beni di pertinenza dei singoli assicurati dal rischio di aggressione da parte di creditori dell'intermediario.

Avv. Enzo Vivori

Art. 117 CdA e Art. 54 Reg. ISVAP: Separazione patrimoniale

L'art. 54 del Reg. ISVAP stabilisce che il versamento dei premi da parte dell'intermediario sul conto separato debba avvenire con immediatezza e comunque non oltre i cinque giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti.

Avv. Enzo Vivori

Art. 117 CdA e Art. 54 Reg. ISVAP: Separazione patrimoniale

La “destinazione specifica” del conto separato: divieto di atti di esecuzione sullo stesso (art. 117, comma 2 CdA) ed esclusione di operatività delle compensazioni legale e giudiziale (art. 117, comma 3 CdA). Ad esempio divieto di compensazione da parte della banca tra il conto separato ed il conto personale dell'agente.

Avv. Enzo Vivori

Art. 118 CdA: Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi

“1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta”. (omissis)

Avv. Enzo Vivori

Art. 119 CdA: Doveri e responsabilità verso gli assicurati

“1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. (omissis)

Avv. Enzo Vivori

Art. 119 CdA: Doveri e responsabilità verso gli assicurati

L'art. 119 commi 2 e 3 prevede invece la responsabilità solidale delle imprese e degli intermediari di cui alle lettere a e b dell'art. 109 per i danni arrecati dall'intermediario iscritto sub lett d) ed e)

Avv. Enzo Vivori

Art. 120: Informazione precontrattuale e regole di comportamento

Gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente, in relazione al contratto proposto:

a) Se forniscono consulenze fondate su analisi imparziale, dovendo in tale caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato.

Avv. Enzo Vivori

Art. 120: Informazione precontrattuale e regole di comportamento

b) Se propongono prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese, dovendo in tale caso comunicarne la denominazione.

c) Se propongono prodotti in assenza di obblighi contrattuali con singole imprese, nel qual caso forniscono al contraente, su sua richiesta, la denominazione delle compagnie con le quali hanno o potrebbero avere rapporti di affari.

Avv. Enzo Vivori

Art. 121 CdA: Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza

Nel caso di vendita a distanza, debbono essere fornite al contraente le seguenti informazioni preliminari:

- l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata
- L'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario
- Una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto
- Il prezzo totale da corrispondere (comprese le imposte).

Avv. Enzo Vivori

Art. 183 CdA: Obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza ed informazione

La norma, contenuta nel titolo XIII del CdA intitolato "trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato", prevede a carico delle imprese e degli intermediari l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati.

La diligenza richiesta all'assicuratore e all'intermediario è quella del debitore qualificato (rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche connesse) (art. 1176 2 comma c.c.).

Avv. Enzo Vivori

Art. 183 CdA: Obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza ed informazione

L'obbligo di correttezza è riferibile sia agli atti preparatori (trattative precontrattuali) che a quelli strumentali all'esecuzione del mandato (gestione del rapporto contrattuale). La norma generale di riferimento è quella di cui all'art. 1175 c.c. ("il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza").

Avv. Enzo Vivori

Art. 183 CdA: Obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza ed informazione

Gli obblighi di informazione (connessi con quelli di trasparenza) riguardano la necessità, per imprese ed intermediari, di acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali e di operare affinché siano sempre adeguatamente informati. Il già ricordato art. 120 CdA riguardava invece gli obblighi di informazioni dell'intermediario sui rapporti con il preponente e sulle caratteristiche essenziali del contratto.

Avv. Enzo Vivori

Art.324 CdA Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari

L'art. 324 CdA prevede le sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari. L'inosservanza delle disposizioni indicate è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti od altri ausiliari. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.

Avv. Enzo Vivori

Art.329 CdA - Altre sanzioni a carico degli intermediari

L'art. 329 stabilisce che tutti gli intermediari e relativi ausiliari che violino, nell'esercizio della loro attività, le norme del codice o le norme di attuazione sono puniti con la sanzione del richiamo, della censura o della radiazione, in via alternativa fra loro. La procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari è contenuta nell'art. 331 CdA.

Avv. Enzo Vivori

Art. 62 Reg. ISVAP – Provvedimenti sanzionatori

L'art. 62 del Regolamento n. 5 del 16/10/06 prevede al secondo comma un elenco di possibili violazioni da parte degli intermediari con la relativa sanzione, fermo restando la possibilità di disporre sanzioni per qualsiasi violazione del CdA, del Reg. o di altra disposizione dell'ISVAP. Tipizzazione delle violazioni e commisurazione della sanzione. L'art. 62 è stato di recente parzialmente modificato dal provvedimento ISVAP n. 2720 del 2/7/2009.

Avv. Enzo Vivori

Vendita attraverso il sistema del multi-level marketing e affini

Circolare ISVAP N. 487/D del 24.10.2002:

Prima rilevante regolamentazione del sistema multi level:

- art. 3: al soggetto (p.fisica o giuridica) che coordina la rete dei produttori deve essere rilasciato un mandato agenziale;
- l'agente deve depositare presso la mandante un elenco dei produttori, aggiornato con le modifiche che intervengono

Avv. Enzo Vivori

Vendita attraverso il sistema del multi-level marketing e affini

- Circolare 487/D ISVAP (segue):
- Necessità di un attento controllo sui produttori da parte dell'agenzia;
- Verifica della correttezza, affidabilità e formazione dei produttori;
- Verifica delle procedure per il rilascio della proposta di polizza ed eventuale incasso dei premi

Avv. Enzo Vivori

Vendita attraverso il sistema del multi-level marketing e affini

Legge 17.08.2005 n. 173 "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali":

Concerne:

- Prodotti e servizi finanziari;
- Prodotti e servizi assicurativi;
- Contratti per costruzione vendita e locazione di immobili.

Avv. Enzo Vivori

Vendita attraverso il sistema del multi-level marketing e affini

L. 11.8.'05 n. 173 (segue):

Art. 5: Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene:

-Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla capacità di vendita;

Avv. Enzo Vivori

Vendita attraverso il sistema del multi-level marketing e affini

L.11.08.'05 n. 173 art. 5 (segue):

- E' vietata la promozione o l'organizzazione di operazioni quali giochi, piani di sviluppo, "catene di S.Antonio" che configurano la possibilità di guadagno attraverso il solo reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo pagamento di un corrispettivo.

Il fatto costituisce reato.

Avv. Enzo Vivori

Vendita attraverso il sistema del multi-level marketing e affini

Reg. ISVAP N. 5 – 16.10.2006 ART. 44:

“Reti di vendita multi level marketing”:

- Ogni componente della rete deve essere iscritto nel registro;
- Tale tecnica è vietata ai broker ed alle Imprese estere autorizzate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Avv. Enzo Vivori

Vendita attraverso il sistema del multi-level marketing e affini

Art. 44 Reg. ISVAP N. 5 (segue):

Condizioni per l'esercizio:

- No al collocamento di forme pensionistiche complementari;
- Proposte numerate, non modificabili, non è consentita la copertura provvisoria;
- Divieto di fornire al potenziale contraente informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali

Avv. Enzo Vivori

Vendita attraverso il sistema del multi-level marketing e affini

Art. 44 Reg. ISVAP N. 5 (segue):

Nel caso di incasso di premi da parte dei produttori:

- Solo assegni bancari, circolari o postali non trasferibili intestati all'Impresa o altri mezzi di pagamento bancario o postale (es. bonifico);
- Divieto di ricevere danaro contante

Avv. Enzo Vivori

Vendita attraverso il sistema del multi-level marketing e affini

Art. 44 Reg. ISVAP N. 5 (segue):

Le Imprese che fanno ricorso a tale tecnica di vendita devono:

- Conferire ai soggetti che coordinano la rete (p. fisica o società) un mandato agenziale;
- Definire le tipologie di contratti da immettere sul mercato, le procedure anche di rendicontazione e controlli ispettivi almeno trimestrali.

Avv. Enzo Vivori

Art. 44 Reg. ISVAP N. 5 (segue):

Art. 44 Reg. ISVAP N. 5 (segue):

- Sviluppare infrastrutture per l'assistenza alla clientela e per indagini campionarie sulle adeguate informazioni precontrattuali;
- Dotarsi di procedure di controllo degli stampati;
- Garantire l'assistenza post – vendita (gestione del contratto).

Avv. Enzo Vivori